



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
PRE-INTESA DEL 09/09/2014 TRA L'AMMINISTRAZIONE
E LE OO.SS. DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA**

Modulo 1

*Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione
relative agli adempimenti della legge*

Data di sottoscrizione	09/09/2014
Periodo temporale di vigenza	Dalla data di sottoscrizione definitiva e fino a diverso accordo integrativo.
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Dott. Pierpaolo Benetollo - Direttore Sanitario Dott. Igino Eleopra - Direttore Servizio Personale Dott.ssa Giovanna Ghirlanda - Direttore Direzione Medica Ospedaliera</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): ANAAO ASSOMED CIMO - ASMD ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI FESMED FASSID AAROI EMAC CGIL FP MEDICI FEDERAZIONE CISL MEDICI FVM UIL FPL</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): ANAAO ASSOMED CIMO - ASMD ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI (in data 03/10/2014) FASSID (in data 07/10/2014) AAROI EMAC CGIL FP MEDICI (in data 07/10/2014) FEDERAZIONE CISL MEDICI (firma verbali n. 1,2,4,5bis,7,8,9,11) FVM Delegazione Universitaria (per adesione)</p>
Soggetti destinatari	Personale dirigente medico.



**Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione
sintetica)**

Le parti sottoscrivono il contratto integrativo in ordine alle seguenti materie:

1. Verbale di contrattazione integrativa n. 1 "Individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari sono esonerati dallo sciopero ai sensi della Legge n. 146 del 1990 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale medica e veterinaria del 26.09.2001".
2. Verbale di contrattazione integrativa n. 2 "Determinazione delle risorse dei fondi di cui agli artt. 24, 25 e 26 del C.C.N.L. 17/10/2008. Anni 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014".
3. Verbale di concertazione n. 3 "Criteri generali e modalità di concreto utilizzo delle diverse voci contrattuali che concorrono alla articolazione degli orari di impiego e di attività dei dirigenti".
4. Verbale di contrattazione integrativa n. 4 "Art. 7 C.C.N.L. 17.10.2008 criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore".
5. Verbale di contrattazione integrativa n. 5 "Incentivazione alla produttività: individuazione delle modalità di ripartizione del fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale".
- 5bis. Verbale di contrattazione integrativa n. 5 bis "Risorse regionali aggiuntive 2007/2008".
6. Verbale di concertazione n. 6 "Individuazione, graduazione delle funzioni dirigenziali e determinazione del valore economico della correlata posizione; individuazione dei criteri e procedure per l'affidamento degli incarichi dirigenziali".
7. Verbale di concertazione n. 7 "Criteri generali che informano i sistemi di verifica e valutazione dei dirigenti".
8. Verbale di concertazione n. 8 "Art. 4 lett. c) - Linee di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione continua comprendente l'aggiornamento e la formazione".
9. Verbale di concertazione n. 9 "Criteri generali per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro".
10. Verbale di contrattazione integrativa n. 10 "Attuazione dell'art. 43, Legge n. 449/97. Approvazione contenuto del regolamento disciplinante la materia".
11. Verbale di contrattazione integrativa n. 11 "Risorse ex art. 57, c. 2, lett. i) del CCNL 8.6.2000. Anno 2013".

2012

[Signature]



e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione Rispetto dell'iter adempimenti procedurale	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Data di acquisizione della certificazione dell'Organo di controllo interno 16 DIC. 2014
		Eventuali rilievi dell'Organo di controllo interno
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria.	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 SÌ (vedi osservazioni di seguito riportate)
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 SÌ (DDG. 38 del 31/01/2014)
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009. SÌ (vedi osservazioni di seguito riportate)
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009? SÌ (vedi osservazioni di seguito riportate)
Eventuali osservazioni A norma dell'art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009: a) negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del SSN, trovano diretta applicazione le disposizioni dell'art. 11, commi 1 e 3 del medesimo D.Lgs. n. 150/2009; b) le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli artt. 3, 4,5, commi 2, 7, 9 e 15, comma 1. Come chiarito dalla CiVIT, con propria <i>"delibera n. 6 del 03.02.2011 in tema di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del D.Lgs. n. 150/2009 agli enti territoriali e alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale in caso di mancato adeguamento dell'ordinamento entro il 31.12.2010"</i> , in caso di mancato adeguamento entro il 31.12.2010 della disciplina di che trattasi ai principi contenuti nelle disposizioni richiamate dal comma 2 dell'art. 16, per il Titolo II, e dal comma 1 dell'art. 31, per il Titolo III, del D.Lgs. n. 150/2009, devono trovare applicazione soltanto gli articoli ed i commi ivi richiamati. La Regione Veneto ha disciplinato la materia, a cui devono dare attuazione le Aziende Sanitarie venete, con L.R. n. 9/2011, come modificata dalla L.R. n. 22/2011, con D.G.R.V. n. 2205/2012 e, da ultimo, con circolare del Segretario Regionale per la Sanità, giusta nota n. 99198 del 06.03.2013.		

More

Quirino



A ciò si aggiunga che:

- il Piano della Performance è stato approvato con deliberazione n. 824 in data 31/12/2012 e successivamente aggiornato con deliberazione n. 40 del 31/01/2014; la Relazione della Performance per l'anno 2013, approvata con deliberazione n. 405 del 30/06/2014, è stata validata da parte dell'OIV in data 10/07/2014;
- in ottemperanza alle disposizioni sopra indicate, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona ha approvato, con deliberazione n. 159 dell'08/03/2013, il Regolamento per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'OIV, i cui membri sono stati nominati con deliberazione n. 377 del 22/05/2013.

more



MODULO 2

ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO DEL CONTRATTO (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo di risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili).

Il contratto integrativo in esame concerne vari istituti contrattuali riguardanti il personale della dirigenza medica ed è articolato in n. 12 verbali, di cui alcuni (n. 3, 6, 7, 8, 9) di fatto non rientranti fra i temi oggetto di "contrattazione di secondo livello", trattandosi di fattispecie prettamente previste tra le materie della "concertazione".

Ad ogni modo tali verbali di concertazione, pur non dovendo necessariamente essere sottoposti agli adempimenti (iter certificativo) previsti dall'art. 40 bis del DLgs n. 165/2001, così come integrato dall'art. 55 del DLgs n. 150/2009, sono comunque stati ricompresi all'interno del "contratto" per consentire un inquadramento completo delle materie trattate in sede di confronto sindacale permettendone, al contempo, una lettura integrata.

Vengono di seguito presi in esame, singolarmente, i verbali approvati con la pre-intesa in argomento di cui si allega alla presente relazione anche il testo integrale sottoscritto in data 9 settembre 2014.

2014



Verbale di contrattazione integrativa n. 1 "Individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari sono esonerati dallo sciopero ai sensi della Legge n. 146 del 1990 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali relativi all'area dirigenziale medica e veterinaria del 26.09.2001".

Tale disciplina, completando il sistema attualmente in vigore in Azienda che in caso di sciopero assicura i contingenti e le prestazioni minime essenziali per le Unità Operative e Servizi individuati a tal fine, dà attuazione a quanto previsto, in merito, dalla normativa vigente a livello nazionale e contrattuale.

A questo scopo, individua i servizi pubblici essenziali erogati dall'AOUI, che vengono garantiti attraverso appositi contingenti di personale che devono astenersi dallo sciopero per assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili.

La nuova regolamentazione, pertanto, introduce regole e procedure da rispettare per contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti costituzionalmente garantiti al cittadino utente, in particolare in determinati Servizi/U.O.C. e limitatamente alle prestazioni ritenute indispensabili in base alla normativa vigente.

L'accordo in esame stabilisce altresì norme regolamentari disciplinanti il diritto di assemblea e le modalità di indizione delle assemblee sindacali e di adesione alle medesime.

Quadro di sintesi della modalità di utilizzo del fondo: parte non pertinente per l'accordo in esame. La suddetta disciplina non comporta un costo per l'Ente ed è finalizzata a garantire il miglioramento dei servizi e a ridurre i disagi dell'utenza conseguenti all'esercizio del diritto di sciopero da parte dei dipendenti.

Effetti abrogativi impliciti: l'accordo sostituisce il contenuto della deliberazione del Direttore Generale n. 530 del 15/04/2004, finora presa a riferimento per l'individuazione del personale dell'area della dirigenza medica che deve astenersi dallo sciopero per garantire i servizi minimi indispensabili, deliberazione che risultava ormai obsoleta a seguito delle diverse riorganizzazioni aziendali succedutesi nel tempo.

Risultati attesi: assicurare, in caso di sciopero, i contingenti di personale dell'area della dirigenza medica atti a garantire le prestazioni minime essenziali nelle Unità Operative e Servizi individuati a tal fine, in ottemperanza alla normativa vigente.

Riferimenti normativi e contrattuali:

- Accordo nazionale del 26/09/2001
- Legge n. 83 dell'11/04/2000
- Legge n. 146 del 12/06/1990
- Legge n. 300 del 20/05/1970 art. 20
- CCNQ 07/08/1998 art. 2
- CCNL 10/02/2004 art. 2

Handwritten signature



Verbale di contrattazione integrativa n. 2 "Determinazione delle risorse dei fondi di cui agli artt. 24, 25 e 26 del C.C.N.L. 17/10/2008. Anni 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014".

Il presente verbale di contrattazione integrativa è finalizzato a dare evidenza del contenuto dei fondi contrattuali a finanziamento dei vari istituti di rilievo economico dell'area del personale della dirigenza medica, di cui agli artt. 24, 25 e 26 del C.C.N.L. 17/10/2008 per gli anni 2010-2011-2012-2013-2014, già oggetto, peraltro, di singoli provvedimenti deliberativi adottati dal Direttore Generale di anno in anno.

Tali fondi sono rispettivamente così denominati:

- Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa (art. 9);
- Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro (art. 10);
- Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale (art. 11).

Nella determinazione di tali risorse è stato tenuto conto degli indirizzi recati nel documento d'intesa sottoscritto tra l'Assessore Regionale alle politiche sanitarie e le OO.SS. in data 1 giugno 2006 ed approvato con DGR n. 2464 del 1 agosto 2006.

E' stato altresì preso atto che i fondi in esame sono suscettibili di variazione nella loro consistenza generale o specifica di voci che li compongono e ciò al verificarsi di fatti giuridici riconosciuti in tal senso idonei (e pertanto rilevanti), dalla contrattazione collettiva nazionale e/o da norme statali e/o regionali che disciplinano la materia.

Quadro di sintesi della modalità di utilizzo del fondo: l'accordo non incide sulle modalità di utilizzo dei fondi, già previste a livello di contrattazione nazionale.

Effetti abrogativi impliciti: parte non pertinente per l'accordo in esame.

Risultati attesi: dare evidenza della consistenza e modalità di costruzione dei fondi stessi per gli anni 2010-2011-2012-2013-2014 secondo le attuali disposizioni contrattuali e di legge.

Riferimenti normativi e contrattuali:

- CCNL 06/05/2010 artt. 9, 10, 11
- CCNL 17/10/2008 artt. 24, 25, 26
- CCNL 05/07/2006 art. 4 c. 2
- CCNL 03/11/2005 artt. 54 c. 2, 55, 56, 57
- CCNL 08/06/2000 artt. 50 c. 2 lett. a), 53
- L. 133/2008 art. 71 c. 1
- L. 122/2010 art. 9 c. 2bis

over
[Signature]



Verbale di concertazione n. 3 "Criteri generali e modalità di concreto utilizzo delle diverse voci contrattuali che concorrono alla articolazione degli orari di impiego e di attività dei dirigenti".

Con il verbale in esame le parti definiscono i criteri e le modalità di concreto utilizzo dell'orario di lavoro e degli istituti connessi. Concordano di definirli separatamente, nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente in materia, in relazione alla diversità di disciplina contrattualmente prevista per il dirigente a rapporto esclusivo rispetto a quello con rapporto non esclusivo, nonché della tipologia di incarico conferito. I criteri sono pertanto definiti per ciascuna delle seguenti situazioni giuridiche alle quali sono riconducibili i rapporti di lavoro dei dirigenti medici dell'AOUI:

- Dirigenti con incarico diverso da quello di struttura complessa e con rapporto di lavoro esclusivo ed orario unico;
- Dirigenti con incarico diverso da quello di struttura complessa e con rapporto di lavoro non esclusivo ed orario unico;
- Dirigenti con incarico diverso da quello di struttura complessa e con rapporto di lavoro non esclusivo e a tempo definito;
- Dirigenti con incarico diverso da quello di struttura complessa e con rapporto di lavoro esclusivo ed a impegno orario ridotto (part time)
- Dirigenti con incarico di struttura complessa e con rapporto di lavoro esclusivo
- Dirigenti con incarico di struttura complessa e con rapporto di lavoro non esclusivo

I criteri generali ivi concordati sono stati stabiliti nel rispetto delle norme legislative, contrattuali e regionali in materia intervenute.

Riferimenti normativi e contrattuali:

- CCNL 03/11/2005 artt. 14, 18, 9 lett. f)
- CCNL 10/02/2004 art. 6 c. 1
- CCNL 08/06/2000 art. 55
- D.Lgs n. 66/2003
- DGRV n. 2464 del 01/08/2006

Erbor
Angelo



Verbale di contrattazione integrativa n. 4 "Art. 7 C.C.N.L. 17.10.2008 criteri per la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore".

Con l'accordo in oggetto le parti hanno dato applicazione al protocollo di intesa regionale in materia sottoscritto in data 22/06/09 dall'Assessore alle Politiche Sanitarie e dalle Organizzazioni Sindacali dell'area medica e veterinaria, recependone le linee di indirizzo ivi contenute.

In particolare si stabilisce che "al fine di assicurare ai dirigenti una protezione adeguata e di evitare rischi all'utenza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, sia in regime ordinario che in libera professione, il periodo di riposo previsto dall'art. 7 del C.C.N.L. immediatamente dopo l'effettuazione della guardia notturna o della turnazione notturna sia determinato in 11 ore".

Sono inoltre concordate le deroghe, previste dal protocollo regionale, a tale periodo di riposo nelle seguenti eventualità, al verificarsi delle quali vi è la possibilità di riduzione della pausa prevista sino ad un massimo del 50%:

- improvvisa mancanza di personale dirigente dovuta a fatti imprevedibili per far fronte esclusivamente alla situazione contingente;
- specifiche e documentate situazioni organizzative che impediscano di fatto l'effettuazione del normale turno di lavoro, preventivamente comunicate alle OO.SS. da parte dell'Azienda per far fronte a temporanee necessità. (Per temporanee si intendono quelle situazioni che non eccedono il periodo di 1 mese nell'arco dell'anno);
- situazioni correlate allo "stato di necessità" ex art. 2045 c.c.

Le parti infine, nel recepire il contenuto del suddetto protocollo regionale, confermano che presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona è, di norma, prevista una sola guardia notturna nelle quarantotto ore preceduta da un pomeriggio di riposo.

Quadro di sintesi della modalità di utilizzo del fondo: relativamente alla citata pre-intesa, quale deroga in materia di riposo giornaliero sulla base delle disposizioni indicate nell'accordo stesso, si precisa che essa non comporta spese aggiuntive per l'Azienda.

Effetti abrogativi impliciti: l'art. 41, comma 13 del D.L. 112/08, convertito nella L. 06/08/2008 n.133, disapplica nei confronti del personale dirigenziale l'art. 7 del D.Lgs n.66/03 che dispone il diritto del lavoratore ad un riposo minimo di 11 ore consecutive ogni 24 ore, attribuendo alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata al pieno recupero delle energie psico-fisiche.

Risultati attesi: garantire la continuità assistenziale nel caso di temporanee, specifiche e documentate situazioni organizzative, esplicitamente previste nell'intesa.

Riferimenti normativi e contrattuali:

- D.L. n. 112/2008 art. 41 c. 13, convertito nella L. 133 del 06/08/2008
- D.Lgs n. 66/2003 art. 7
- CCNL 17/10/2008 art. 7 c. 2 e art. 5 c.1 lett. k)
- Intesa regionale del 22/06/2009 (DGR Veneto n. 2156 del 14/07/2009)

Carroll

Quigley



Verbale di contrattazione integrativa n. 5 "Incentivazione alla produttività: individuazione delle modalità di ripartizione del fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale".

L'accordo in esame è stato sottoscritto ai sensi dell'art. 4 del CCNL 03.11.2005 "Contrattazione collettiva integrativa" secondo cui rientrano nelle materie oggetto di contrattazione integrativa la definizione dei criteri generali per l'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti nonché l'utilizzo dei residui dei fondi contrattuali degli anni precedenti.

L'intesa prosegue il processo di adeguamento degli accordi e dei sistemi di valutazione in essere al fine ottimizzare il livello di efficienza e di produttività dei servizi resi all'utenza, nonché di sviluppo delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi sulla base dei risultati conseguiti dai singoli e dalle unità operative.

Al riguardo, per il personale della Dirigenza Medica, è stato rivisto l'accordo integrativo per l'assegnazione della retribuzione di risultato e il sistema di valutazione al fine di premiare il merito e riconoscere, sia in termini economici sia di sviluppo di carriera professionale, una valorizzazione della professionalità e dell'esperienza acquisita internamente all'azienda.

In linea con gli obiettivi e con la missione aziendale, la politica di sviluppo del personale e di valorizzazione del capitale umano è stata finalizzata all'adeguamento delle professionalità alle nuove esigenze organizzative e sociali dell'Azienda, al fine di promuovere all'interno e tra le articolazioni aziendali lo sviluppo delle reti di relazioni dirette a migliorare la qualità delle prestazioni erogate e la sostenibilità di specifici progetti scientifici e formativi.

A tal fine le politiche di sviluppo e valorizzazione del personale sono volte alla remunerazione delle effettive "aree di responsabilità e di assistenza" interne a ciascuna unità organizzativa e all'incentivazione del merito, sulla base della valutazione individuale per i risultati raggiunti.

La revisione degli accordi integrativi in essere è stata operata al fine di armonizzarli agli indirizzi applicativi del DLgs 150/2009.

• *Modalità di attribuzione della Retribuzione di Risultato*

L'accordo prevede che le risorse a disposizione per la retribuzione di risultato, di cui allo specifico fondo, siano distribuite in quote diversificate fra le diverse Unità Operative in proporzione alla dotazione organica dei dirigenti prevista alla data del 1° gennaio di ogni anno.

Sono definiti i criteri sulla base dei quali: determinare il fondo di unità operativa, definire il processo di budget correlato al piano della performance, valutare l'equipe e quantificare la quota individuale di retribuzione di risultato prevedendo tra questi: la pesatura degli incarichi, il raggiungimento degli obiettivi di budget, la scheda di valutazione individuale.

Viene inoltre stabilito, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12 comma 4 del C.C.N.L. 5.7.2006 di determinare con cadenza annuale, ed in ogni caso entro il 31 gennaio, le quote di acconto da erogare ai singoli dirigenti con cadenza mensile e/o per stati di avanzamento relativi alla retribuzione di risultato.

Il 7 % del fondo, incrementabile annualmente di un ulteriore 3% in base alle necessità condivise con le OOSS, come sopra determinato, sarà distribuito fra le Unità Operative dal Direttore Generale in sede di definizione degli obiettivi di budget al fine di incentivare quelle azioni ritenute strategicamente determinanti al raggiungimento di alcuni di questi obiettivi.

• *Gestione dei residui*

L'intesa prevede che gli eventuali resti, dopo il processo di valutazione, siano riassegnati al fondo a finanziamento della retribuzione di risultato per l'anno successivo.

Il sistema prevede altresì la distribuzione, a cura del Direttore Generale, di una quota parte delle risorse residue dal "fondo di posizione", previa informazione alle OO.SS. e secondo i criteri

l. n. e



previsti nell'accordo medesimo, alle équipes nell'ambito delle quali le singole vacanze, o carenze, si sono verificate, e ciò nel limite del 25% del valore delle posizioni resesi vacanti nella singola U.O., nell'anno di riferimento, sempreché gli obiettivi di budget, preventivamente contrattati con l'Azienda, siano stati da queste raggiunti nell'arco temporale previsto (anno di riferimento) e fatto salvo quanto indicato al successivo punto 9 dello stesso verbale.

Quadro di sintesi della modalità di utilizzo del fondo: il fondo dedicato è interamente destinato alla valorizzazione economica dell'apporto dei singoli al processo di budget e alla valorizzazione della performance. Esso viene quantificato annualmente con apposito atto deliberativo del Direttore Generale nel rispetto degli eventi giuridici ed economici che incidono sul suo ammontare.

Effetti abrogativi impliciti: l'accordo sostituisce la previgente intesa del 7/7/2009 circa le modalità di attribuzione ai dirigenti medici della retribuzione di risultato nonché, sempre limitatamente al fine del riconoscimento della retribuzione di risultato, la scheda di valutazione dei dirigenti medici di cui all'intesa del 29/02/2012, approvata con deliberazione n. 330 del 18/05/2012.

Risultati attesi: L'accordo è finalizzato al conseguimento di maggiori livelli di efficienza dei servizi assistenziali e di incentivazione del merito e della capacità/professionalità dimostrata da ciascun dirigente sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi individuali e per ciascuna Unità Operativa e sulla scorta degli effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi resi all'utenza.

Inoltre l'obiettivo perseguito con la revisione del sistema di valutazione è di semplificare il sistema di valutazione utilizzando una scheda unica per tutti e, in attuazione del principio di trasparenza, prevedere la partecipazione del valutato al processo di valutazione rendendo sempre più coerente e concreta la valutazione della performance individuale e organizzativa con gli obiettivi individuali e di Unità operativa/Dipartimento assegnati, e congiuntamente a ciò intendendo sviluppare il sistema di premialità e di incentivazione del merito internamente all'azienda.

Riferimenti normativi e contrattuali:

- CCNL 03/11/2005 artt. 4, 56
- CCNL 05/12/1996 art. 65
- CCNL 08/06/2000 art. 52, 18 c. 8, 50 c. 4
- CCNL 06/05/2010 art. 11
- CCNL 17/10/2008 art. 26
- CCNL 05/07/2006 art. 12 c. 4
- D.Lgs 502/92 artt. 5 e segg., così come modif. da D.Lgs 229/99
- D.Lgs 29/1993 artt. 14 e 20, c. 1 e 2, modif. da D.Lgs 80/1998
- D.Lgs 150/2009
- DGRV n. 2205 del 06/11/2012

Chore

Quaglini



Verbale di contrattazione integrativa n. 5 bis "Risorse regionali aggiuntive 2007/2008".

L'accordo integrativo di cui trattasi definisce l'utilizzo delle risorse regionali, in applicazione dell'art. 52 comma 5 lett. B) del CCNL 08/06/2000, pari allo 0.7% del monte salari del 1997, per l'anno 2007, e allo 0.6% del monte salari del 1997, per l'anno 2008, quali quote addizionali dei "fondi della retribuzione di risultato" per la remunerazione di incrementi quali - quantitativi delle prestazioni rese dai dipendenti, con l'obiettivo in particolare di favorire i processi di riorganizzazione aziendale o di miglioramento organizzativo e qualitativo delle attività, così come stabilito nei protocolli d'intesa regionali del 28/04/2009, di cui alla DGRV n. 1667 del 09/06/2009, e del 12/06/2012, di cui alla D.G.R.V. n. 1673 del 07/08/2012.

Si è reso necessario, a tal fine, individuare una serie di obiettivi trasversali per le UU.OO.CC., derivanti dall'avviato processo di budget per l'anno in corso, cui sono state correlate le risorse regionali in argomento riferite agli anni 2007/2008. Gli obiettivi individuati, declinati in corrispondenti progetti obiettivo, sono i seguenti:

1. OBIETTIVO "Rispetto della programmazione regionale sui costi" **anno 2008.**
2. OBIETTIVO "Rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario" **anno 2007.**

Le attività destinatarie delle risorse regionali sono state pertanto correlate a specifiche progettualità, c.d. "progetti obiettivo", con i quali viene data evidenza degli standard di risultato da raggiungere, delle azioni di miglioramento, della durata dei progetti medesimi, delle quote incentivanti e degli indicatori utilizzati per il monitoraggio della loro effettiva realizzazione.

Con l'accordo in argomento è inoltre definita la valorizzazione oraria minima necessaria alla realizzazione di ciascun progetto (resa di orario aggiuntivo).

Quadro di sintesi della modalità di utilizzo del fondo: le risorse a cui si fa riferimento sono state determinate come incremento del fondo della retribuzione di risultato, nella misura dello 0,7% del monte salari anno 1997, per l'anno 2007, ai sensi del protocollo d'intesa regionale del 28/04/2009, di cui alla DGRV n. 1667 del 09/06/2009 e, per l'anno 2008, nella misura dello 0,6% del monte salari anno 1997, ai sensi del protocollo d'intesa regionale del 12/06/2012, di cui alla D.G.R.V. n. 1673 del 07/08/2012.

Le risorse a disposizione per l'accordo in argomento, come si evince dalla deliberazione aziendale n. 249 del 23/04/2014, ammontano a € 263.754,31 per l'anno 2007 ed a € 226.075,12 per l'anno 2008.

Risultati attesi:

I progetti individuati per la destinazione delle risorse regionali ad incremento dei "fondi della retribuzione di risultato" e le relative aree aziendali di intervento sono finalizzati all'istituzione di un sistema di remunerazione/incentivazione del "merito", sulla base del raggiungimento di obiettivi specifici, suddivisi sia a livello di U.O. sia individuale, al fine di elevare gli standard di efficienza e qualità del servizio pubblico.

Riferimenti normativi e contrattuali:

- CCNL 08.06.2000, art. 52, comma 5, lett. B);
- DGRV n. 1667 del 09.06.2009, all. A;
- DGRV n. 1673 del 07/08/2012, all. A.

Euse

Quigley



Verbale di concertazione n. 6 "Individuazione, graduazione delle funzioni dirigenziali e determinazione del valore economico della correlata posizione; individuazione dei criteri e procedure per l'affidamento degli incarichi dirigenziali".

Con il verbale in argomento le parti stabiliscono le procedure rivolte all'individuazione, graduazione ed affidamento delle funzioni al personale dirigente dell'Area Medica dell'AOUI, nonché alla rideterminazione del correlato valore di retribuzione di posizione.

Il verbale è articolato nei seguenti sei paragrafi con cui vengono descritte le procedure necessarie per ottemperare puntualmente alla normativa di riferimento:

- A) mappatura delle funzioni dirigenziali;
- B) graduazione delle funzioni dirigenziali;
- C) determinazione del valore della retribuzione di posizione correlata a ciascuna funzione;
- D) conferimento degli incarichi correlati alla graduazione;
- E) criteri e procedure per l'affidamento degli incarichi dirigenziali;
- F) criteri e procedure per la revoca degli incarichi dirigenziali.

Le risorse dedicate per dare applicazione a tale accordo sono quelle provenienti da specifico fondo annuale individuato per l'anno in corso e per quelli futuri con specifico provvedimento deliberativo del Direttore Generale che lo quantifica nel rispetto degli eventi giuridici ed economici che incidono sul suo ammontare.

Riferimenti normativi e contrattuali:

- CCNL 17/10/2008 art. 6
- CCNL 03/11/2005 art. 24 c. 8, 29
- CCNL 08/06/2000 artt. 26, 28, 29
- CCNL 05/12/1996 art. 51
- DPR 487/97 e s.m.i.
- D.L. 158/2012 conv. in L. 189/2012
- DGR n. 343 del 19/03/2013

csre



Verbale di concertazione n. 7 "Criteri generali che informano i sistemi di verifica e valutazione dei dirigenti".

Il verbale di concertazione in argomento ha l'obiettivo di predeterminare i criteri generali che alimentano i sistemi di valutazione delle attività professionali, delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti, nonché dei relativi risultati di gestione, i quali, prima della loro definitiva adozione, devono appunto risultare oggetto di concertazione con la parte sindacale legittimata alla contrattazione collettiva integrativa.

I principi e i criteri dettati dalla normativa contrattuale e legislativa di riferimento, cui il verbale intende ottemperare, riaffermano l'importanza strategica della valutazione nel rapporto di lavoro dei dirigenti. I criteri individuati sono articolati come segue:

- A) scadenze della verifica;
- B) soggetti preposti alla verifica e al contraddittorio;
- C) contenuti dell'attività di verifica;
- D) criteri e modalità di verifica;
- E) effetti della valutazione negativa.

Riferimenti normativi e contrattuali:

- CCNL 03/11/2005 artt. 25 e segg., art. 9 lett. e)
- CCNL 17/10/2008 artt. 9 e 10
- D. Lgs 502/92 art. 15
- DGRV n. 2464 del 01/08/2006
- DGRV n. 2205 del 06/11/2012
- D.Lgs n. 150/2009
- L.R. n. 9 del 26/05/2011
- L.R. n. 22 del 11/11/2011
- L.R. n. 23 del 29/06/2012
- D.L. n. 158/2012 conv. L. n. 189/2012



Verbale di concertazione n. 8 "Art. 4 c.2 lett. c) CCNL 03/11/2005 – Linee di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione continua comprendente l'aggiornamento e la formazione".

Si richiamano le finalità che le parti hanno inteso perseguire con la sottoscrizione del verbale di concertazione in oggetto, così come enunciate nel documento medesimo.

Le parti hanno convenuto sul fatto che l'obiettivo principale delle iniziative aziendali di formazione ed aggiornamento professionale, inteso complessivamente, sia quello di conseguire il continuo miglioramento della presa in carico dei problemi di salute della popolazione, l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini fin dal momento in cui si rivolgono alle strutture dell'Azienda, nonché la realizzazione di avanzati programmi aziendali, orientati allo sviluppo dei servizi e degli interventi assistenziali sanitari e sociali erogati, anche attraverso l'utilizzo di tecniche gestionali, metodi e processi di lavoro sempre più innovativi ed efficienti.

Hanno altresì convenuto sul fatto che il coinvolgimento e la partecipazione del personale dirigente sono il requisito per il successo di questa azione di miglioramento e per conseguire gli obiettivi di cambiamento richiesti dalla normativa e dalla programmazione regionale. E' infatti a partire dalle persone, dal loro apporto collaborativo e dal continuo adeguamento delle loro professionalità che le innovazioni introdotte possono avere possibilità di successo, realizzando un salto di qualità nell'erogazione dei servizi.

In relazione alle finalità suesposte, e per la realizzazione delle attività previste dall'art. 23 del CCNL 03/11/2005, che integra le disposizioni dettate dall'art. 33 del CCNL 05/12/1996, l'AOU si impegna a dare piena attuazione a quanto riportato nel Documento di Programmazione Aziendale 2012 – 2014, approvato con deliberazione n. 150 del 13/03/2012, al quale integralmente si rinvia e con il quale si è provveduto ad esplicitare l'impegno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona nell'ambito della formazione dei nuovi professionisti specialisti, puntando a far emergere nuove competenze nelle varie categorie professionali per soddisfare il bisogno di professionisti competenti, esplicitando modelli formativi coerenti per lo sviluppo attraverso percorsi anche coordinati con la Facoltà di Medicina.

Da qui, il Piano Formativo Aziendale anno 2014 approvato con deliberazione n. 268 del 30/04/2014 (Allegato A al presente verbale) il cui contenuto viene fatto proprio dalle parti in particolare in riferimento a presupposti, linee di indirizzo e finalità, nonché modalità attuative ivi esplicitati/e.

Il Piano formativo aziendale di cui trattasi è articolato nei seguenti punti:

- Practice
- Linee di indirizzo
- Obiettivi del piano della formazione
- Il Servizio per lo sviluppo della professionalità e l'innovazione
- Budget
- Modalità di comunicazione interna ed esterna
- Gestione del piano di formazione

Riferimenti normativi e contrattuali:

- CCNL 03/11/2005 art. 4 c. 2 lett. c), art. 9 lett. b), art. 23, art. 14 c. 4 e c. 5

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria Contratto Integrativo 09/09/2014 – area Dirigenza Medica

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045.8121111 - Fax 045/916735
C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.ospedaleuniverona.it



- CCNL 05/12/1996 art. 33
- CCNL 10/02/2004 art. 18 c. 4, 19, 20
- DGRV n. 2464 del 01/08/2006
- L.R. n. 23 del 29/06/2012
- Accordo Stato Regioni del 19/04/2012 recepito con DGRV n. 1969 del 02/10/2012
- DGRV n. 1236 del 16/07/2013
- D.P.R. 07/04/2006
- DDG n. 150 del 13/03/2012 approvazione "Documento di Programmazione Aziendale 2012-2014"
- DDG n. 268 del 30/04/2014 approvazione Piano formativo aziendale anno 2014.

Esore 



Verbale di concertazione n. 9 "Criteri generali per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro".

Il documento condiviso in esame afferma l'importanza che la materia della sicurezza e dell'igiene del lavoro riveste all'interno delle strutture sanitarie, sia in ragione della molteplicità dei fattori di rischio presenti, sia perché essi possono riguardare tanto i lavoratori quanto gli utenti dei Servizi. Ne deriva la necessità per l'AOUI di dare applicazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente individuando, sia in campo gestionale, che tecnico-strutturale, le priorità su cui intervenire e favorendo tutte quelle condizioni e processi utili a migliorare la conoscenza e l'applicazione delle leggi sull'igiene e sicurezza del lavoro affinché abbia ulteriore sviluppo, in Azienda, la cultura della prevenzione.

Nel verbale sono pertanto ribadite le attività garantite in tal senso dall'Azienda quali:

- l'esecuzione della sorveglianza sanitaria quale misura di prevenzione secondaria allo scopo di verificare lo stato di salute degli operatori e di prevenire possibili patologie professionali o correlate al lavoro, definendone nell'allegato 1 le finalità, la competenza, i soggetti destinatari, la periodicità delle visite;
- la formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- la predisposizione del programma annuale di informazione – formazione destinato ai lavoratori che prevede un ruolo diretto del Servizio Prevenzione e Protezione e del Servizio di Sorveglianza Sanitaria nei confronti di alcune categorie di dipendenti esposti a rischi specifici e dei neoassunti;
- la convocazione da parte del datore di lavoro della riunione periodica ai sensi dell'art. 35 D. Lgs 81/2008.

Riferimenti normativi e contrattuali:

- D.Lgs 81/2008 art. 50, 37, 35 c. 4, art. 2 c.1 lett. m)



Verbale di contrattazione integrativa n. 10 "Attuazione dell'art. 43, Legge n. 449/97. Approvazione contenuto del regolamento disciplinante la materia".

L'accordo è finalizzato all'approvazione di un regolamento aziendale per l'applicazione dell'art. 43 della Legge n. 449/1997 di cui l'AOUI Verona non è ancora dotata, il quale permette l'incremento dei fondi di produttività dei dipendenti con il ricorso ad una pluralità di soluzioni, tra le quali, al comma 3, è prevista anche la possibilità per l'Azienda di stipulare convenzioni per consulenze e servizi aggiuntivi, a titolo oneroso, con soggetti pubblici o privati, attività da svolgere con il ricorso al proprio personale.

Il regolamento in esame, oggetto di contrattazione, disciplina pertanto le modalità operative di gestione delle prestazioni riconducibili alla norma, l'individuazione del personale coinvolto nell'erogazione delle prestazioni, la cui partecipazione avviene comunque su base volontaria, la modalità di definizione delle tariffe e la destinazione dei relativi utili sia nella parte che andrà a costituire economia di bilancio per l'Azienda che nella parte riservata alla remunerazione del personale direttamente partecipante alle progettualità.

Il sistema prevede altresì la destinazione di una percentuale variabile degli utili/margini (ricavo netto) a finanziamento di progettualità rivolte all'abbattimento delle liste di attesa (con la partecipazione dei dipendenti fuori orario di servizio) o comunque al miglioramento delle performance aziendali, secondo modalità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione, previo confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative.

E' inoltre prevista la costituzione di un Osservatorio con il compito di monitorare l'andamento dell'insieme delle attività.

Quadro di sintesi della modalità di utilizzo del fondo: le risorse aggiuntive derivanti dalle attività in oggetto così come precedentemente determinate sono imputate al fondo di retribuzione di risultato al fine di remunerare il personale che ha effettuato le prestazioni di cui trattasi.

Effetti abrogativi impliciti: parte non pertinente per l'accordo in esame.

Risultati attesi: da un lato, consentire all'Azienda di disporre di una serie di strumenti per rendere maggiormente economica ed efficace la gestione delle attività creando al contempo sinergie di notevole importanza fra soggetti pubblici e privati, dall'altro offrire ai dirigenti coinvolti nelle progettualità ivi previste ulteriori opportunità per valorizzare la propria professionalità ampliandone l'orizzonte.

Riferimenti normativi e contrattuali:

- Legge n. 449/1997 art. 43
- Legge n. 400/1988 art. 17 c. 1
- CCNL 08/06/2000 art. 4 c. 2
- nota ARAN prot. n. 5192 del 25/05/2002

ewse

[Signature]



Verbale di contrattazione integrativa n. 11 "Risorse ex art. 57, c. 2, lett. i) del CCNL 8.6.2000. Anno 2013".

Con l'accordo di cui trattasi sono stati confermati i contenuti della precedente intesa in materia sottoscritta in data 09/07/2013, mantenendo, anche per le risorse risultanti nell'anno di esercizio 2013, i criteri e le modalità di distribuzione ivi stabiliti.

In particolare, come previsto dalla normativa contrattuale vigente e dall'intesa Regionale 12/06/2012 approvata con D.G.R.V. n. 1674 del 07/08/2012, la suddetta intesa è finalizzata a:

- 1) individuare la percentuale di risorse di tutti i proventi dell'attività libero-professionale svolti in azienda da destinare all'istituto in parola;
- 2) individuare i dirigenti medici operanti in U.O. ove non si esercita o vi è una limitata possibilità di esercizio della libero-professione;
- 3) individuare la destinazione dei resti delle suddette risorse dopo l'applicazione dei punti 1) e 2) della suindicata intesa regionale.

L'accordo, ribadendo quanto già precedentemente concordato, ottempera puntualmente a quanto sopra indicato poiché:

- 1) fissa nella misura minima prevista dalla contrattazione Collettiva Nazionale la percentuale da destinare a quanto sopra previsto: 5% del valore della massa di tutti i proventi dell'attività libero professionale anno 2013.
- 2) Individua per rimando (facendo riferimento ad analogo contratto integrativo aziendale disciplinante la materia anno 2010 di cui all'accordo 4/10/2011 allegato alla presente) le UOC/discipline che non hanno o hanno limitata possibilità di esercizio della Libera Professione (punto 1 dell'intesa regionale).
- 3) Dà attuazione al disposto di cui al punto 2) della suddetta intesa individuando nel 10% del valore dei fondi come sopraindicati le risorse da destinare all'acquisizione di supporti informatici, attrezzature, riviste e libri volti a favorire l'esercizio della stessa da parte dei singoli e delle équipes appartenenti alle Unità produttive di libera professione intramuraria.
- 4) Destina i "resti", così come previsto dall'accordo regionale, ai dirigenti medici dell'AOUI che hanno percepito, a parità di obiettivi con gli altri colleghi dirigenti, quote di retribuzione di risultato inferiori rispetto alle quote medie aziendali (almeno - 20%), ciò, correttamente, senza "farli" confluire nel "fondo di risultato".

Per tutto quanto sopraesposto il contenuto dell'intesa in argomento risulta rispettoso dell'art. 57, c. 2, lett. i) del CCNL 8.6.2000, e dell'intesa regionale riguardante la materia stipulata sulla base del contenuto dell'art. 2 comma 1) primo alinea del CCNL 06.05.2010 (sequenza contrattuale dell'art. 28 del CCNL integrativo stipulato il 17.10.2008).

Quadro di sintesi della modalità di utilizzo del fondo: Si fa presente che le risorse di cui al presente accordo non derivano dai fondi contrattuali e pertanto non gravano sugli stessi né rappresentano oneri di bilancio in quanto provenienti esclusivamente dall'attività libero professionale di tutti i dirigenti medici operanti all'interno dell'AOUI.

Effetti abrogativi impliciti: parte non pertinente.

Risultati attesi: Garantire la distribuzione di risorse a tutti quei dirigenti medici operanti all'interno dell'Azienda ed in quelle unità operative dove non si esercita o vi è limitata possibilità di esercizio della libera professione intesa nella più ampia accezione e cioè compresa la c.d. libera professione

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria Contratto Integrativo 09/09/2014 – area Dirigenza Medica

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045.8121111 - Fax 045/916735

C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.ospedaleuniverona.it

more

19 di 26



d'azienda indicata dall'art. 55, c. 2 del CCNL 8.6.2000. Destinare una percentuale di risorse alle unità produttrici di libera professione per l'acquisizione di supporti informatici, attrezzature, riviste e libri volti a favorirne l'esercizio da parte dei singoli e delle équipes. Destinare i resti delle risorse di cui sopra come previsto dall'intesa regionale del 12.6.2012.

Riferimenti normativi e contrattuali:

- CCNL 8.6.2000 art. 57 c. 2, lett. i), art. 55 c. 2, art. 27 lett. a, b, c;
- art. 55, c. 2, del CCNL 8.6.2000;
- art. 2 c. 1 primo alinea CCNL 06.05.2010 (sequenza contrattuale dell'art. 28 del CCNL integrativo stipulato il 17.10.2008): aggiunge tra le materie di coordinamento regionale di cui all'art. 5, comma 1 del CCNL 17.10.2008, i criteri generali per la determinazione delle tariffe percentuali, di cui all'art. 57, c. 2, lett. i);
- Intesa Regione Veneto del 12.06.2012 (DGRV n. 1674 del 07/08/2012);
- Accordo aziendale del 04.10.2011;
- Accordo aziendale 09.07.2013 (DDG n. 549 del 25.07.2013).

cbre

Quelone



PARTE III – SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Si precisa che la descrizione dello schema in questione segue l'articolazione prevista dal CCNL dell'Area della Dirigenza Medico – Veterinaria del S.S.N. - secondo biennio economico 2008-2009 siglato in data 06.05.2010:

- 1) **Articolo 9 – Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa.**
- 2) **Articolo 10 – Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.**
- 3) **Articolo 11 – Fondo per la retribuzione di risultato.**
- 4) **Articolo 11 – Fondo per la qualità della prestazione individuale.**

I valori esposti negli schemi che seguono sono stati recepiti con deliberazione del Direttore Generale n. 248 del 23 aprile 2014. Per una lettura più chiara e sintetica vengono esposte le tabelle relative i fondi contrattuali degli anni 2010 (in quanto anno di riferimento per la L. 122/2010) e degli anni 2013 e 2014.

- 1) **Articolo 9 – Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa.**

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2010**	2013**	2014**
Art. 9 c. 1 CCNL 06.05.2010	Il fondo previsto dall'art. 24 del CCNL del 17 ottobre 2008 per il finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, dello specifico trattamento economico ove mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2007.	11.020.360,20	11.020.360,20	11.020.360,20

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2010**	2013**	2014**
Art. 9 c. 2 CCNL 06.05.2010	Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato delle risorse individuate negli artt. 5 e 6 a decorrere dalle scadenze indicate nei medesimi articoli.	158.570,28	158.570,28	158.570,28
Art. 9 c. 3 CCNL 06.05.2010	A decorrere dal 1 gennaio 2009, il fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementato di € 215,80 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2007.	135.954,00	135.954,00	135.954,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2010**	2013**	2014**
Art. 9 c. 4 CCNL 06.05.2010	E' confermato il comma 3 dell'art. 24 del CCNL del 17 ottobre 2008 Somma algebrica della RIA del personale ospedaliero cessato ed assunto. Rateo per l'anno di cessazione/assunzione e quota intera per gli anni successivi.	813.534,80	1.270.539,22	1.285.867,44

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

ew/ew



Decurtazioni			2010**	2013**	2014**
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	- 10.965,73	- 12.325,95	
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione somma art. 10 c.1 CCNL 10.04.2008 RIA]		- 457.004,42	- 472.332,64
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]			

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)			2010**	2013**	2014**
		Totale	12.117.453,5 5	12.116.093,3 3	12.128.419,28

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

			2010**	2013**	2014**
		Totale	-	-	-

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))			2010**	2013**	2014**
		Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	12.117.453,5 5	12.116.093,3 3	12.128.419,28

**** Il valore del fondo per gli anni 2010 e seguenti è indicativo in attesa che il contratto 2010-2012 confermi o meno il finanziamento e la relativa destinazione.**

2) Articolo 10 – Fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo		Descrizione articolo	2010**	2013**	2014**
Art. 10 c. 1	CCNL 06.05.2010	Il fondo previsto dall'art. 25 del CCNL del 17 ottobre 2008, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per le modalità del suo utilizzo, che per le relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2007, tenuto anche conto degli incrementi effettuati ai sensi dell'art. 25, comma 2, secondo alinea del CCNL del 17/10/2008.	1.918.310,07	1.918.310,07	1.918.310,07

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria Contratto Integrativo 09/09/2014 – area Dirigenza Medica

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045.8121111 - Fax 045/916735

C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.ospedaleuniverona.it



Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

Decurtazioni			2010**	2013**	2014**
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.	-498,33	616,70	
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]			

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)			2010**	2013**	2014**
		Totale	1.917.811,74	1.917.693,37	1.918.310,07

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))			2010**	2013**	2014**
		Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	1.917.811,74	1.917.693,37	1.918.310,07

**** Il valore del fondo per gli anni 2010 e seguenti è indicativo in attesa che il contratto 2010-2012 confermi o meno il finanziamento e la relativa destinazione.**

3) Articolo 11 – Fondo per la retribuzione di risultato.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2010**	2013**	2014**
-----------------------	----------------------	--------	--------	--------



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)



Art. 11 c. 1	CCNL 06.05.2010	L' art. 26 del CCNL del 17 ottobre 2008, relativo al fondo per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari è confermato. L'ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2007, tenuto anche conto degli incrementi effettuati ai sensi dell'art. 26, comma 2, secondo alinea, del CCNL del 17/10/2008. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui all'art. 26 comma 1 ultimo periodo del CCNL del 17 ottobre 2008, le quali comunque costituiscono ulteriori modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2008 ai sensi del comma 3.	3.194.681,35	3.194.681,35	3.194.681,35
--------------	--------------------	--	--------------	--------------	--------------

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2010**	2013**	2014**
Art. 11 c. 2 CCNL 06.05.2010	Il fondo è incrementato, a decorrere dal 1 gennaio 2009, di € 145,70 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2007.	91.791,00	91.791,00	91.791,00

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

Decurtazioni			2010**	2013**	2014**
Art. 71 c. 1	L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.			
Art. 9 c. 2 bis	L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]			

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)		2010**	2013**	2014**
	Totale	3.286.472,35	3.286.472,35	3.286.472,35

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))		2010**	2013**	2014**
	Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	3.286.472,35	3.286.472,35	3.286.472,35

**** Il valore del fondo per gli anni 2010 e seguenti è indicativo in attesa che il contratto 2010-2012 confermi o meno il finanziamento e la relativa destinazione.**

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria Contratto Integrativo 09/09/2014 – area Dirigenza Medica

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045.8121111 - Fax 045/916735

C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.ospedaleuniverona.it



4) Articolo 11 – Fondo per la qualità della prestazione individuale.

III.1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Risorse storiche consolidate:

Riferimento normativo	Descrizione articolo	2010**	2013**	2014**
Art. 11 c. 1 CCNL 06.05.2010	L' art. 26 del CCNL del 17 ottobre 2008, relativo al fondo per la retribuzione di risultato e per il premio della qualità della prestazione individuale per i dirigenti medici e veterinari è confermato. L'ammontare dei fondi ivi indicati è quello consolidato al 31 dicembre 2007, tenuto anche conto degli incrementi effettuati ai sensi dell'art. 26, comma 2, secondo alinea, del CCNL del 17/10/2008. Nel consolidamento non sono da considerare le risorse di cui all'art. 26 comma 1 ultimo periodo del CCNL del 17 ottobre 2008, le quali comunque costituiscono ulteriori modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2008 ai sensi del comma 3.	60.843,15	60.843,15	60.843,15

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL:

Nulla da esporre

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità:

Nulla da esporre

III.1.2 – Sezione II – Risorse variabili.

Nulla da esporre

III.1.3 – Sezione III – (eventuali) decurtazioni del fondo.

	Decurtazioni	2010**	2013**	2014**
Art. 71 c. 1 L. 133/2008	Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.			
Art. 9 c. 2 bis L. 122/2010	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio [Riduzione personale in servizio]			

III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione.

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.1 – decurtazioni della sezione III.1.3)	2010**	2013**	2014**
Totale	60.843,15	60.843,15	60.843,15

III.1.5 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.

Nulla da esporre

Ammontare del fondo (totale della sezione III.1.4 – risorse temporaneamente all'esterno (v. sezione III.1.5))	2010**	2013**	2014**
Totale del fondo "netto" - Importo liquidabile	60.843,15	60.843,15	60.843,15

**** Il valore del fondo per gli anni 2010 e seguenti è indicativo in attesa che il contratto 2010-2012 confermi o meno il finanziamento e la relativa destinazione.**

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria Contratto Integrativo 09/09/2014 – area Dirigenza Medica

Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le A. Stefani, 1 - 37126 VERONA - Tel 045.8121111 - Fax 045/916735

C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: www.ospedaleuniverona.it



Modulo IV – compatibilità economica finanziaria e modalità di copertura degli oneri dei fondi con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Si dichiara che le risorse risultanti dalla determinazione dei fondi sono state considerate ai fini della programmazione annuale e pluriennale, nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Il Direttore
Servizio Personale
(Dott. Igino Eleopra)

Il Direttore
Servizio Bilancio e
Programmazione Finanziaria
(Dott. Roberto Sembeni)

Il Direttore Amministrativo
(Dott.ssa Giuseppina Montolli)